

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO II SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 169/CSA  
(2018/2019)

### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 126/CSA- RIUNIONE DEL 15 APRILE 2019

#### COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Francesco Cerini, Avv. Stefano Agamennone - Componenti;  
Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **1.RICORSO DEL VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS FRANCAVILLA/TRAPANI DEL 17.03.2019** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 227/DIV del 18.03.2019)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 227/DIV. del 17.03.2019, ha inflitto alla società reclamante la sanzione dell'ammenda di € 2.500,00.

Tale decisione è stata assunta *“per comportamento gravemente antisportivo in quanto, con la propria squadra in vantaggio, rallentavano l'attività di raccattapalle allo scopo di ritardare la ripresa del gioco. Il tutto su esplicita indicazione dei dirigenti della Società.”*

Avverso tale provvedimento la Virtus Francavilla Calcio S.r.l. ha presentato reclamo innanzi a questa Corte, con atto del 5.04.2019, chiedendo: *“la revoca e/o la riduzione dell'ammenda irrogata”*.

La Società Francavilla ha eccepito l'eccessività della sanzione irrogata, rispetto ai fatti realmente accaduti perché, a dire della reclamante, l'unico addebito mosso alla Società ha riguardato il comportamento tenuto dai raccattapalle che avrebbero rallentato la ripresa del gioco.

All'esito della Camera di Consiglio, la Corte Sportiva di Appello ha rigettato il reclamo ritenendo non fondati i motivi di doglianza, con conferma della sanzione irrogata.

Il comportamento tenuto dai raccattapalle nel caso di specie è stato particolarmente grave, sia perché si è protratto per tutta la durata della gara, nonostante i ripetuti richiami dell'arbitro, sia perché, come risulta dagli atti ufficiali di gara, sono stati gli stessi dirigenti della Società ad ordinare ai raccattapalle non solo di ritardare la consegna dei palloni, ma addirittura di togliere gli stessi dalla panchina della squadra avversaria.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Virtus Francavilla Calcio di Francavilla Fontana (Brindisi).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **2.RICORSO DELLA S.S. MONZA 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SCAGLIA FILIPPO SEGUITO GARA MONZA/GUBBIO DEL 31.03.2019** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 243/DIV del 02.04.2019)

La società S.S. Monza 1912 S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicato sul Com. Uff. n. 243/DIV del 2.4.2019, con il quale, a seguito della gara Monza/Gubbio del 31.3.2019 è stata inflitta al calciatore Scaglia Filippo la seguente sanzione:

- squalifica per 3 giornate effettive di gara *"per aver volontariamente colpito con una gomitata al volto un avversario"*.

La società reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo la riduzione della sanzione, in quanto il gesto posto in essere non è da classificare come di condotta violenta bensì solo antisportiva ed è stato posto in essere solo per trattenere l'avversario nella sua corsa.

Questa Corte di Giustizia Sportiva esaminato il ricorso in oggetto, considerati i fatti come accaduti e come riportati nei rapporti ufficiali, sentito l'arbitro della gara il quale ha confermato, come già nel referto di gara, la connotazione violenta della condotta posta in essere, respinge il ricorso.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Monza 1912 di Monza (Monza-Brianza).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Stefano Palazzi

**Pubblicato in Roma il 28 giugno 2019**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina